

**REGOLAMENTO (CE) N. 2300/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di
riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽²⁾.
- (2) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002 ⁽⁴⁾, al fine di sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 1706/98 con riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2286/2002.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui al

regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ^(*), sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

| | |
|--------------|--------------------|
| — gennaio: | 41 668 tonnellate, |
| — maggio: | 41 666 tonnellate, |
| — settembre: | 41 666 tonnellate; |

^(*) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.»

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

| | |
|--------------|--------------------|
| — gennaio: | 10 000 tonnellate, |
| — maggio: | 10 000 tonnellate, |
| — settembre: | 0 tonnellate.» |

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, gli importi dei dazi doganali sono fissati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione ^(*).

^(*) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33.